

CUP
CIG

H11H13001020004
7493800F60

Domanda 001 del 06_07_2018

Nel disciplinare di gara viene indicato che l'importo inerente la categoria OG1 ammonta ad euro 1,032,061,64 e che la classifica richiesta è per la menzionata categoria e la III bis.

Nell'allegato A del DPR 207/2010 si riporta che le classifiche pari alla classe III comprendono importi fino a 1,033,000,00 di conseguenza, la presente per chiedere che, quanto scritto sul disciplinare sia un mero refuso

RISP

Ai sensi dell'art. 92 del d.p.r. 207/2010 - norma tutt'ora vigente nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione - Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorrevoli per i singoli importi. Dalla norma in questione discendono, pertanto, le seguenti ipotesi:

- 1) il concorrente in possesso della qualificazione nella sola categoria OG1 - fermo restando l'obbligo di subappalto della categoria OG11 ad impresa qualificata - deve possedere attestazione SOA nella classifica III bis, per l'importo totale dei lavori;
- 2) il concorrente in possesso della qualificazione sia nella categoria OG1 che nella categoria OG11, deve essere qualificato per la categoria OG1 classifica III e per la categoria OG11 classifica I.

Rimane salva la facoltà del concorrente - in alternativa alle ipotesi appena indicate - di ricorrere all'istituto del raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 48 del codice dei contratti pubblici ovvero all'avvalimento di cui all'art. 89 del medesimo codice.